COMMISSIONE IV

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1985

GIUSTIZIA

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): Istituzione del sistema informativo del	1	segreterie giudiziarie (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2586)
Casellario centrale (705)		BAUSI LUCIANO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 4, 6, 8, 9
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		FELISETTI LUIGI DINO 5, 8, 9 GARGANI GIUSEPPE
Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli orga- nici del personale delle cancellerie e		Macis Francesco



La seduta comincia alle 10,40.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale».

Poiché la I Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il proprio parere, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 febbraio 1985.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MACIS. Intervengo sull'ordine dei lavori. I rappresentanti sindacali, nell'audizione informale svolta dall'ufficio di presidenza e conclusasi pochi minuti fa, hanno dichiarato che è in corso di registrazione presso la Corte dei conti un decreto del Presidente della Repubblica sui profili professionali che danno attuazione alla legge n. 312 del 1980: questo decreto porterebbe la data del 29 dicembre 1984 e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe imminente. Questi fatti, se veri, potrebbero incidere nell'andamento della discussione del disegno di legge. Infatti, mi chiedo quali conseguenze di ordine giuridico si potranno verificare in ordine al diritto che, in questo caso, deriverebbe ai dipendenti dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia da una legge del 1980, attuata da un decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1984 e disattesa in qualche modo da una legge successiva che certamente, anche nella migliore delle ipotesi, non potrebbe essere che del marzo, aprile di quest'anno.

La seconda questione, che può ugualmente incidere sull'andamento dei lavori, è se questa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia imminente, e cioè se la registrazione presso la Corte dei conti sia arrivata alla conclusione.

Ritengo che l'unico rappresentante del Governo in grado di fornirci questi chiarimenti sia il ministro per la funzione pubblica, per una questione ovvia di competenza e non solo per considerazioni sulla collegialità che non sempre esiste all'interno del Consiglio dei ministri. Credo che il ministro Gaspari potrebbe darci delle indicazioni molto precise sui due punti che ho posto in rilievo e un contributo. essendo il ministro competente in materia

di funzione pubblica a dover risolvere problemi che sono sollevati non dico dai rappresentanti sindacali, ma dai componenti della Commissione. Per la delicatezza della materia trattata vorrei sentire anche l'opinione del ministro che ha una competenza specifica al riguardo.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'intervento che mi accingo a svolgere vale come commento e annotazione rispetto alle indicazioni date dagli organismi sindacali e, nello stesso tempo, come replica alla discussione sulle linee generali in cui i colleghi hanno messo in evidenza alcuni punti che meritano una risposta. Non posso nascondere le mie preoccupazioni. Ci si rende conto che ormai vi sono preture che stentano ad iniziare i lavori perché, essendo state congelate in precedenza, non dispongono né di cancellieri né di segretari né di dattilografi? Si chiede al Parlamento uno sforzo eccezionale per avere un contributo anche nel tempo.

Francesco MACIS. Il Governo si rende conto che dal 1980 non attua una legge fondamentale sul pubblico impiego?

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Quando si fa un tentativo di risolvere un problema, ci si trova di fronte a difficoltà insuperabili. Sono profondamente contrario alla decretazione d'urgenza, ma, credete, quando si tratta di organizzazione degli uffici, c'è da domandarsi se non sia l'unica strada. Sono vivamente preoccupato per questa situazione di paralisi che via via investe zone che fino a ieri non lo erano. Si è proceduto ad alcune correzioni di carattere procedurale (la competenza, e così via) confidando di trovare, come lo fu allora, una collaborazione da parte del Parlamento per cercare le soluzioni più rapide possibili, perfettibili sicuramente, ma che per lo meno rappresentino un tentativo organico.

Sono contrario alla richiesta procedurale avanzata dall'onorevole Macis, osser-

vando che è vero che esiste un decreto, ma questo è ormai da quattro mesi presso la Corte dei conti in attesa di essere registrato, e non sono in grado di individuare i tempi che occorreranno ancora alla Corte dei conti. Inoltre, onorevole Macis, se rileggiamo gli articoli 2 e 3 della legge n. 312 del 1980, noteremo che il decreto all'esame della Corte dei conti contiene indicazioni di carattere procedurale, cioè l'apertura di una procedura per descrivere la quale nella Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata la legge n. 312, sono state utilizzate otto colonne. Quindi non è che il problema si risolva con la registrazione del decreto: il problema inizia con la registrazione del decreto, ma per aprire una strada procedurale che complessivamente, secondo quanto si può prevedere in base alla lettura degli articoli 2 e 3 della legge n. 312, è lunga e complicata. Perciò il tentativo deve comunque essere compiuto perché attraverso l'applicazione dei cosiddetti profili non recuperiamo in ogni caso i tempi, né mi sembra che questo provvedimento sia di pregiudizio per tutti i diritti che vengono acquisiti con l'applicazione dei profili.

Desidero fare una breve osservazione a proposito di quanto detto poc'anzi dai rappresentanti sindacali nel corso dell'audizione informale di fronte all'ufficio di Presidenza della Commissione. Ormai conosco bene i sindacati che operano nel Ministero di grazia e giustizia e conosco bene la loro volontà di contribuire alla soluzione globale del problema, ma non vorrei che questa volontà fosse deformata dalle circostanze e preciso che i diritti che vengono pregiudicati sono quelli conseguenti ad una situazione patologica. Se tutti i precedenti provvedimenti fossero andati in porto fisiologicamente ed in questo momento, come sarebbe auspicabile, l'organico del Ministero fosse al completo, non vi sarebbe pregiudizio per alcuno; non vorrei che si individuassero pregiudizi nella cessazione di una situazione patologica perché questo significherebbe voler trarre vantaggi da tale situazione. Quindi io mi oppongo alla richiesta prima fatta dall'onorevoPRESIDENTE. La sua richiesta, onorevole Macis, era ostativa al prosieguo dei lavori?

Francesco MACIS. No, signor presidente, i lavori possono proseguire.

PRESIDENTE. C'è dunque la richiesta dell'onorevole Macis, non ostativa al prosieguo dei lavori, di ascoltare il ministro della funzione pubblica per sentire da lui se il decreto del Presidente della Repubblica sui profili professionali sia già stato sottoscritto dal Capo dello Stato e rechi la data del 29 dicembre 1984 nonché se sia imminente la sua registrazione da parte della Corte dei conti.

GIUSEPPE GARGANI. Il sottosegretario Bausi ha già chiarito il merito dei problemi che sono stati sollevati e si è dichiarato contrario alla richiesta di ascoltare il ministro della funzione pubblica; per parte mia desidero sottolineare qualcosa che non vorrei passasse sotto silenzio. Il collega Macis ha chiesto in particolare l'audizione del ministro della funzione pubblica, ma il Governo è un soggetto unitario ed io ritengo che tale richiesta sia improponibile - e quindi grave precedente costituirebbe il suo accoglimento - nel momento in cui il sottosegretario per la grazia e la giustizia dichiara di parlare a nome del Governo. Sarebbe irrituale a mio avviso il voto sulla richiesta di ascoltare un ministro in particolare. Noi possiamo chiedere di ascoltare il Governo, ma questi si farà rappresentare dal ministro o sottosegretario che riterrà più opportuno.

ALDO RIZZO. Precedenti, però, ce ne sono. Ricordo per tutti il problema del trattamento economico dei magistrati, che ha visto la presenza del ministro!

GIUSEPPE GARGANI. In quell'occasione c'era la presenza del ministro; cosa diversa è che si chieda che il ministro venga ascoltato.

LUIGI DINO FELISETTI. Sono contrario alla proposta del collega Macis per la semplice ragione che non credo che il ministro della funzione pubblica, come qualsiasi altro ministro, possa essere chiamato a darci informazioni sull'iter di un documento o di quant'altro: si tratta di notizie che possono essere diversamente raccolte. Trovo invece opportuno e conveniente che il ministro di grazia e giustizia, che è preposto al settore della pubblica amministrazione per il quale questa Commissione è competente, dia il suo parere sui problemi emersi a seguito dell'odierna audizione informale delle organizzazioni sindacali di categoria, al fine dell'esame del provvedimento che abbiamo di fronte; ma sotto questo profilo quanto ha dichiarato il senatore Bausi mi pare esauriente. Non vorrei aggiungere che insistere su un terreno diverso può in pratica significare dilazionare l'esame di un provvedimento il cui iter deve invece rapidamente concludersi.

ALDO RIZZO. Al di là delle questioni formali e procedurali, c'è un problema di merito su cui dobbiamo soffermare la nostra attenzione. È un dato di fatto che in questo disegno di legge, a proposito della riserva dei posti prevista per il personale che già presta servizio nell'amministrazione della giustizia, si contempli la possibilità del passaggio da una carriera ad un'altra. Se esaminiamo, invece, la legge n. 312 del 1980 ci troviamo di fronte ad una realtà diversa, cioè all'abolizione delle precedenti qualifiche (carriera di concetto, carriera esecutiva e così via) ed alla previsione di diversi profili funzionali, per cui c'è la realizzazione di nuove categorie professionali che non corrispondono affatto a quelle indicate nell'articolo 2 del disegno di legge n. 2586.

A questo punto mi chiedo e chiedo alla Commissione come possiamo approvare un disegno di legge che fa riferimento a qualifiche già superate, in quanto abrogate con una legge dello Stato del 1980. Mi chiedo come si possa accettare l'articolo 2 del provvedimento che al primo comma precisa che « per i posti disponi-

bili nel ruolo organico della carriera direttiva hanno titolo ad essere ammessi i segretari giudiziari in possesso di uno dei diplomi di laurea» quando tale dizione non è coerente con le disposizioni concernenti i nuovi profili funzionali di cui alla citata legge n. 312. C'è dunque l'esigenza di capire cosa stiamo per approvare per evitare di emanare un provvedimento che sia in palese contrasto con la legge del 1980 e con i decreti che le danno attuazione. Si tratta di un'esigenza reale ed in questo contesto potrebbe essere inquadrato l'invito al ministro della funzione pubblica affinché venga a fornirci dei chiarimenti; per questo accedo alla proposta formulata dal collega Macis.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei proseguire il mio intervento nel quale svolgerò considerazioni di carattere generale e cercherò anche di chiarire le questioni poste dalle organizzazioni sindacali. Può darsi che anche coloro che sono più desiderosi di allargare la materia con conoscenze ed informazioni trovino soddisfazione in quello che sono in condizione di dire.

Credo che tutti abbiano avuto la possibilità di consultare la relazione che accompagna il disegno di legge n. 1126 presentato al Senato, ma sono pronto a ripeterne il contenuto per quanto riguarda la situazione quantitativa e numerica di sofferenza degli uffici giudiziari nel settore più delicato (se fossimo nel mondo sanitario, diremmo quello paramedico), e cioè dei collaboratori della giustizia: cancellieri, segretari e coadiutori.

Nel ruolo dei cancellieri lo stato degli organici presenta 334 vacanze nella qualifica di primo dirigente e 531 nelle qualifiche funzionali. A causa delle semplici cessazioni ordinarie dal servizio, è prevedibile per tabulas che le vacanze nelle qualifiche funzionali assommeranno a 630 al 31 dicembre 1985.

La situazione dei segretari è ancora più preoccupante, dovendo considerare, tra l'altro, che su un organico complessivo di 7.660 segretari risultano effettivamente in servizio 5.852 unità, con una percentuale media di vacanze di circa il 23 per cento su tutto il territorio nazionale, che sfiora addirittura il 40 per cento in alcuni distretti dell'Italia settentrionale.

Nella relazione c'è anche il riepilogo dei concorsi che sono stati sostenuti dal 1977 ad oggi con i relativi risultati che, per la verità, preoccupano proprio come sintomatologia del sistema: per esempio, uno dei più rapidi, indetto con decreto ministeriale del 1º giugno 1977, è stato definito soltanto con decreto ministeriale del 3 febbraio 1979. Il concorso a 560 posti, indetto con decreto ministeriale del 15 luglio 1978, è stato definito con decreto ministeriale del 12 gennaio 1981. I tempi di espletamento sono stati di mesi 34 per il concorso riservato alla Sardegna, bandito con decreto ministeriale del 26 settembre 1981 e concluso con decreto ministeriale del 21 luglio 1984. Ouindi, le medie, col passar del tempo, vanno aumentando.

Francesco MACIS. I sindacalisti hanno fatto riferimento ad un concorso bandito nel 1983 che non è andato avanti.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Stavo riferendo i dati relativi ai concorsi per cancellieri.

Sempre nella relazione si riportano i dati dei concorsi per segretari. Questi dovrebbero affrontare il concorso, cui hanno fatto riferimento i sindacati, con 51-52 mila concorrenti. Allo stato attuale, anche perché è opportuno che si esamini lo stato attuale per considerazioni di merito, in quanto ha dei riflessi anche rispetto alle preoccupazioni espresse dai sindacati, è necessario accertare il numero di coloro che saranno interessati dal sistema individuato nel disegno di legge e il numero di coloro che entreranno in qualche modo in posizione di privilegio rispetto a quelli che sono in attesa dell'applicazione dei cosiddetti profili professionali. C'è da tener presente che i tre quarti dei cancellieri che non sono presenti in organico possono trovare sistemazione attraverso i concorsi che so- 7 -

no già stati espletati, e cioè che sono terminati prima del 31 dicembre 1984. Quindi, è personale che entrerà non in forza del disegno di legge che stiamo esaminando, ma delle graduatorie che sono stabilite. L'onorevole Rizzo nella scorsa seduta ha chiesto perché si è fissata la data del 31 dicembre 1984. In questo modo si salvaguarda la posizione di coloro che hanno visto espletati i concorsi prima di quella data, per cui accederanno ai posti liberi in organico coloro che saranno vincitori dei concorsi già espletati prima del 31 dicembre 1984.

Per i dattilografi il concorso è già stato espletato. Si è compiuto uno sforzo non indifferente, perché i concorrenti erano decine di migliaia. Il concorso si è concluso il 23 marzo: con 525 posti messi a concorso (da 375 sono stati portati a 525), sono risultati 1.600 idonei, per cui la grandissima parte dei posti disponibili per i dattilografi non verrà coperta col meccanismo previsto dal disegno di legge, ma utilizzando la graduatoria che è tuttora valida. In questo modo non solo si può arrivare a coprire i posti mancanti, ma si può supplire anche quel 20 per cento che potrebbe scorrere dalla posizione di coadiutore dattilografo a quella di segretario, in base agli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Onorevole Macis, il problema dei segretari giudiziari si pone in questi termini: per il concorso che si è aperto ormai diverso tempo fa, esattamente il 26 aprile 1984, sono state presentate 51.385 domande. È stata fatta richiesta alla Corte dei conti se fosse possibile espletare il concorso in sede distrettuale anziché in sede centrale per l'impossibilità materiale di trovare a Roma una sola sede in cui riunire i circa 40 mila concorrenti (considerato che, come spesso accade, il 20 per cento dei candidati non si presenta); comunque il fatto che sia stato chiesto di effettuare il concorso in sede distrettuale non vuol dire che sia un concorso distrettuale.

La Corte dei conti, con rilievo del 27 gennaio 1984, ha osservato che quando un bando di concorso viene modificato in

un elemento sostanziale è da ritenere che si abbia un nuovo bando di concorso, con conseguente riapertura dei termini per la ripresentazione delle domande. In risposta a tale rilievo, il Ministero ha fatto osservare che si sarebbe trattato soltanto di un fatto materiale e non di modifica del bando di concorso, ma la Corte dei conti, in data 12 ottobre, ha confermato il proprio orientamento negativo, sicché allo stato è vanificata ogni possibilità di tempestiva copertura dei posti messi a concorso, e questo per un fatto di carattere chiaramente oggettivo.

Con il provvedimento in esame, che è stato frutto di una collaborazione intensa tra il Ministero di grazia e giustizia, la Presidenza del Consiglio ed il ministro per la funzione pubblica, si è cercato di individuare dei sistemi che non arrecassero pregiudizio a nessuno e, al tempo stesso, di dare un'impostazione che abbia una organicità globale abbastanza soddisfacente. Personalmente, pur essendo sempre tutto perfettibile, ritengo che, nonostante la situazione di emergenza in cui ci troviamo, questa organicità non sia venuta meno.

Innanzitutto si è prevista la riserva del 20 per cento dei posti per coloro che già lavorano nell'ambito dell'amministrazione. Mentre parlare dell'80 per cento vorrebbe dire prevedere uno scivolamento, o immaginare un cambiamento di qualifica senza però risolvere il problema, perché i dipendenti rimangono quelli che sono e cambia soltanto la loro denominazione, prevedere una riserva di posti del 20 per cento vuol dire rimanere nell'ambito della regola generale adottata tutte le volte che ci sono assunzioni esterne. Quindi il 20 per cento previsto consente il fisiologico scivolamento verso la posizione alla quale si ha diritto.

In secondo luogo ci si è posti il problema se fosse possibile utilizzare in qualche modo le graduatorie di quanti siano risultati idonei in precedenti concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonché, nei limiti del possibile, anche le graduatorie di quanti siano risultati idonei in concorsi banditi da altri

— 8 —

ministeri. Per tutti costoro la legge prevede un corso di preparazione di durata sufficiente ad integrare le cognizioni di fondo che ciascuno di essi ha con quelle specificamente richieste nell'ambito della amministrazione della giustizia. Sono convinto che un corso specifico di preparazione al lavoro sia più proficuo di quei severi esami su materie storiche, che non sempre hanno dato grandi risultati.

Devo inoltre fare un'annotazione sulla applicazione dei cosiddetti profili. In questi giorni si sono conclusi i concorsi interni per dattilografi e segretari. Su 475 posti di segretario ne sono stati coperti solo 190 e sta arrivando una rinuncia dietro l'altra, perché nessuno è disposto a trasferirsi per un riconoscimento che è minimo sul piano della soddisfazione operativa e ancor più modesto sul piano finanziario, dal momento che si deve tornare al gradino iniziale della carriera. Capite bene che una differenza di 25 mila lire non è certo tale da compensare i disagi di un trasferimento per cui, come ho detto, quasi tutti i vincitori preferiscono rimanere al posto in cui si trovano.

Si è osservato che in questo modo si fa un concorso distrettuale ed io confermo, in particolare all'onorevole Felisetti che è presentatore di un disegno di legge in materia, che l'orientamento è decisamente quello di ricorrere sempre, da ora in poi, al concorso distrettuale, che è quello che meglio risponde alle esigenze dello stesso personale. In questo caso ci troviamo di fronte ad un concorso distrettuale con commissione centrale e questo non è affatto contraddittorio, bensì risponde a due esigenze: la prima è quella di consentire una certa omogeneità di lavoro; la seconda - molto più banale ma drammatica nella sua banalità - sta nel fatto che ogni commissione deve avere tra i suoi membri un dirigente superiore e non ci sono tanti dirigenti superiori per completare le 24 commissioni che sarebbero necessarie. È stata dunque immaginata una commissione centrale che potrà dividersi in sottocommissioni, a ciascuna delle quali sa- ta, blocca tutto.

rà assegnato un distretto. Dal momento che ciascun concorrente non può, per legge, concorrere in più di un distretto, i lavori della commissione vengono ad essere estremamente semplificati perché ciascun distretto avrà un numero limitato di concorrenti.

LUIGI DINO FELISETTI. Nei precedenti concorsi cosiddetti distrettuali ma con graduatoria nazionale accadeva che il distretto più lento segnasse il passo per tutti gli altri, con la conseguenza di ritardare la definizione della graduatoria finale. Tale inconveniente viene evitato con il sistema testé illustrato dal sottosegretario?

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Viene sicuramente eliminato per il lavoro di esame dei titoli. Qualche ritardo potrebbe verificarsi nella raccolta e nell'invio dei documenti. Siccome l'organismo è centralizzato, tutti i documenti confluiscono al centro, vengono suddivisi per sottocommissioni, e quindi per distretti, con una operazione che, in questo caso, è unica. Cioè, i concorrenti di Bologna, Palermo, Firenze, Milano inviano le loro domande al centro, per cui l'operazione del centro è soltanto di suddivisione.

LUIGI DINO FELISETTI. Ma ogni sottocommissione è autonoma nella sua graduatoria o no?

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. No, però bisogna tener presente che, in questo caso, i compiti della commissione sono da macchina calcolatrice, perché i titoli fondamentali che vengono presi in considerazione sono questi: i titoli di studio, quelli che sono normali in ogni concorso, e il punteggio che ciascun idoneo ha ricevuto nell'altro concorso.

LUIGI DINO FELISETTI. Se però il distretto di Bologna non manda la sua quoix legislatura — quarta commissione — seduta del 27 marzo 1985

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non deve mandare niente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Ma le graduatorie sono per distretto.

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, la invito a concludere rapidamente, perché fra cinque minuti circa l'Assemblea comincerà i propri lavori.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La mia risposta deve essere soddisfacente. Calamandrei, quando gli fu contestato che parlava troppo a lungo, disse che, se avesse scritto, avrebbe potuto rileggere una riga sì e una no, ma siccome non aveva scritto. quello che c'era da dire, lo avrebbe detto.

Onorevole Felisetti, mi pare che il problema non esista, perché tutta la documentazione confluisce al centro, viene divisa per sottocommissioni e i titoli vengono forniti dagli interessati che, in caso contrario, sono esclusi. Sono tutti documenti valutabili in modo aritmetico. Può darsi che una sottocommissione vada più piano e un'altra leggermente più veloce, ma sono criteri facilmente valutabili, in ordine ai quali è possibile intervenire. Si tratta per ciascuna sottocommissione, per ciascun distretto, per essere più propri, di fare una classifica legata ad elementi aritmetici, punto e basta, perché il grosso è stato fatto dalle commissioni che sono state giudicatrici di altri concorsi e che hanno attribuito l'idoneità o no e un certo punteggio di idoneità o no.

LUIGI DINO FELISETTI. È un concorso nazionale con presentazione dei candidati in sede distrettuale, ma non un concorso distrettuale con esiti in sede distrettuale.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ho dato un'occhiata alla sua proposta di legge che, per il futuro, va benissimo, perché in qualche modo ordina e regolamenta il concorso distrettuale. Questo è un concorso particolare che vuol essere una risposta ad una situazione altrettanto particolare.

ALDO RIZZO. Sarebbe opportuno che il sottosegretario fornisse un chiarimento sul collegamento esistente o meno fra il disegno di legge e la disciplina prevista dalla legge n. 312 del 1980, che innova fortemente in ordine alle categorie, alle qualifiche, eccetera.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. È sufficiente leggere gli articoli 2 e 3 della legge n. 312.

PRESIDENTE. Stante l'inizio dei lavori d'Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO